



Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 1a: Animali da reddito trattati con determinati medicinali antimicrobici e prodotti animali derivati da tali animali da reddito

Art. 8a

Ex art. 5a

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 1b: Carne bovina da Paesi che non vietano l'uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 1c: Pellicce e prodotti di pellicceria

¹ RS 916.443.10

Art. 10a Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

¹ L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.

² Sono considerate pellicce i pelami di mammiferi ad eccezione degli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, lama e alpaca.

³ Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che:

- a. causano ansietà e sofferenze agli animali detenuti o cacciati per l'ottenimento di pellicce; oppure
- b. infliggono dolori agli animali detenuti o cacciati per l'ottenimento di pellicce.

Art. 10b Deroghe al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:

- a. se vengono importati per il consumo privato;
- b. come masserizie di trasloco;
- c. se provengono da un'eredità;
- d. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

Art. 10c Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali

Sono considerati pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali:

- a. se provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3 per l'ottenimento di pellicce; oppure
- b. se sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3 e che sono riconosciute dall'USAV.

Art. 10d Elenco dei Paesi

¹ Il DFI emana un elenco dei Paesi in conformità all'articolo 10c lettera a.

² Un Paese è ammesso nell'elenco dei Paesi su domanda. La domanda deve essere accompagnata dalla prova che la legislazione vieta i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3 per l'ottenimento di pellicce.

³ Il DFI verifica ogni due anni se i Paesi che figurano nell'elenco vietano ancora nella loro legislazione i metodi di ottenimento di pellicce di cui all'articolo 10a capoverso 3. Se un Paese non soddisfa più questo requisito, il DFI lo stralcia dall'elenco.

Art. 10e Riconoscimento delle direttive di produzione che escludono la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

¹ L'importatore all'USAV una domanda di riconoscimento di direttive di diritto privato che, per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria, escludono i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3.

² L'USAV riconosce le direttive di produzione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le direttive vietano i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3 per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria;
- b. il rispetto delle direttive nella produzione di pellicce e prodotti di pellicceria è garantita da un programma di certificazione uniforme.

³ Emana un elenco degli obblighi dettagliato per l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2.

⁴ Decide in merito al riconoscimento mediante decisione.

⁵ Le direttive di produzione sono riconosciute per due anni. Se l'importatore presenta una nuova domanda al più tardi quattro settimane prima della scadenza del riconoscimento in corso, questo rimarrà valido fino a quando l'USAV avrà deciso in merito alla nuova domanda.

⁶ L'USAV cura un elenco di direttive di produzione riconosciute e lo pubblica sul proprio sito web. In particolare, tale elenco indica:

- a. la designazione delle direttive interessate;
- b. l'importatore;
- c. il Paese di produzione;
- d. l'azienda di produzione.

Art. 10f Requisiti degli organismi di certificazione in Svizzera

¹ Un organismo di certificazione che garantisce il rispetto delle direttive di produzione ai sensi dell'articolo 10e deve:

- a. disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di valutazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020:2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C²).
- b. disporre di un'organizzazione ben definita e di una procedura di certificazione e di sorveglianza nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al suo controllo, e un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità accertate;

² Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

- c. disporre delle competenze tecniche, dell'equipaggiamento e dell'infrastruttura necessari allo svolgimento della sua attività;
- d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso delle qualifiche, della formazione e dell'esperienza necessarie per valutare se per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria sono stati utilizzati metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3;
- e. essere indipendente e libero da ogni conflitto d'interesse in merito alla propria attività;
- f. disporre di un'adeguata normativa per l'indipendenza e la rotazione dei controllori; e
- g. garantire che le irregolarità gravi vengano comunicate immediatamente e in maniera esaustiva all'USAV.

² L'USAV stila un elenco degli obblighi dettagliato relativo all'adempimento dei requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 10g Requisiti degli organismi di certificazione esteri

¹ L'USAV riconosce un organismo di certificazione estero per l'attività di cui all'articolo 10h, se questo può provare una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera. La qualifica è equivalente se l'organismo di certificazione estero è stato accreditato da:

- a. un servizio di accreditamento estero membro dell'European co-operation for Accreditation; oppure
- b. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.

² L'organismo di certificazione deve provare in particolare di:

- a. soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10f;
- b. conoscere la legislazione svizzera in materia.

³ L'USAV può imporre all'organismo di certificazione in particolare gli oneri seguenti:

- a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
- b. concordare preventivamente con l'USAV qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
- c. contrarre un'assicurazione di responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

⁴ L'USAV revoca il riconoscimento se gli oneri non sono più adempiuti.

Art. 10h Obblighi degli organismi di certificazione

¹ Gli organismi di certificazione devono verificare se le imprese che producono pellicce e prodotti di pellicceria in conformità alle direttive di produzione di cui all'articolo 10e adempiono integralmente l'elenco degli obblighi dell'USAV.

² Per questo motivo devono effettuare, almeno una volta all'anno, un controllo per impresa. Inoltre effettuano ogni anno un controllo a campione non annunciato in almeno il 10 per cento delle imprese.

³ Gli organismi di certificazione redigono un rapporto su ogni controllo in conformità al capoverso 2 e lo fanno controfirmare dalla persona responsabile dell'impresa controllata.

⁴ Devono redigere un rapporto annuale sui controlli all'attenzione dell'USAV.

Art. 10i Prova dell'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria

¹ Chiunque importi pellicce o prodotti di pellicceria deve dimostrare che le condizioni di importazione sono soddisfatte.

² La prova che le pellicce o i prodotti di pellicceria provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3 per l'ottenimento di pellicce è fornita se il Paese in questione figura nell'elenco dei Paesi del DFI di cui all'articolo 10d.

³ La prova che le pellicce o i prodotti di pellicceria sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all'articolo 10a capoverso 3 e che sono state riconosciute dall'USAV è fornita se le pellicce o i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato dell'organismo di certificazione che conferma il rispetto delle direttive di produzione per le pellicce e i prodotti di pellicceria in questione.

*Titolo prima dell'art. 10j***Sezione 1d: Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi***Art. 10j**Ex art. 10a**Titolo prima dell'art. 11***Sezione 1e: Reimportazione, campioni commerciali e campioni da analizzare, traffico turistico, lettere e pacchi***Art. 83 cpv. 2^{bis}*

^{2bis} Se, al momento dell'importazione, consta che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10b o 10c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall'articolo 10j capoverso 2, lo comunica all'USAV.

Art. 84 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se un'autorità cantonale constatata che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10b o 10c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall'articolo 10j capoverso 2, lo comunica all'USAV.

Art. 84a Misure dell'USAV nel caso di importazioni illegali

Nel caso di notifiche ai sensi dell'articolo 83 capoverso 2^{bs} o 84 capoverso 1^{bis}, l'USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

Art. 111a Disposizione transitoria della modifica del ...

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10b o 10c possono essere importati fino al ... [2 anni dopo l'entrata in vigore].

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ...

² La cifra II entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato

(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 dicembre 2012³ sulla dichiarazione delle pellicce è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, ODP)

*Art. 4 cpv. 3 e 4**Abrogati**Art. 5 cpv. 2 e 3*

² Il modo di ottenimento va indicato come segue:

- a. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole»;
- b. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».

³ *Abrogato**Art. 6* Dichiarazione in caso di prodotti composti da più pelami

In caso di prodotti composti da più pelami di specie animale, Paesi d'origine e modi di ottenimento diversi, si applica quanto segue:

- a. per i tre pelami presenti nel prodotto in maggiore quantità devono essere apposte sul prodotto le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5.
- b. per gli altri pelami, le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 devono essere tenute a disposizione su richiesta.

Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del...

Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati prima della scadenza della disposizione transitoria della modifica all'ordinanza del 18 novembre 2015⁴ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico

³ RS 944.022

⁴ RS 916.443.10

con Paesi terzi del ... possono ancora essere dichiarati fino all'esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore e venduti ai consumatori.